



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184

Telefono n.: 0385/278011-278220 – Fax n. 0385/79622

C.A.P. 27047

Prot.n. 4538

Ordinanza contingibile ed urgente n. 13/2016

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE, a seguito della richiesta inoltrata dal comune di Santa Maria della Versa (Servizio Tecnico) all'ARPA, prot. n° 3112 del 30 giugno 2015, relativa alla verifica dei livelli di rumore ambientale prodotto dall'attività -----omissis-----dopo la bonifica ambientale effettuata dalla stessa, con spostamento dell'impianto di refrigerazione oggetto dell'inquinamento, in altra posizione all'esterno del complesso produttivo, il tutto suffragato dalla relazione tecnica a firma del -----omissis -----, dal quale si rileva che l'eventuale rumore dei macchinari ancora presente, rientra nei limiti della normativa vigente in materia.

VISTA la relazione class 8.5 – fascicolo 2016.7.67.149 dell'ARPA dipartimento di Pavia, pervenuta il **15 ottobre 2016, prot. n° 4273**, con la quale sono stati comunicati gli esiti dell'indagine fonometrica eseguita presso l'abitazione sita a Santa Maria della Versa -----omissis ----- distante pochi metri l'attività oggetto di controllo, dai tecnici della stessa A.R.P.A.(nei giorni: **22/09/2016 e 07/10/2016 in orario notturno – 22:00/06:00**).

Rilevato che dagli esiti dell'accertamento suddetto, **a finestre chiuse**, risulta che le emissioni acustiche prodotte dagli impianti di refrigerazione della ditta suddetta, eccedono il limite differenziale notturno di cui all'art. 6 del DPCM 1.3.91 e art. 4 – DPCM 14.11.97 di **8,5 dB(A)** (tale valore risulta superiore di **5,5 dB(A)** rispetto ai **3 dB(A)** ammessi dalla normativa per il periodo notturno preso in esame), evidenziando, in modo chiaro, che gli interventi di bonifica acustica adottati, sono stati inefficaci o parzialmente inefficaci e non hanno, comunque, portato al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Considerato che le Agenzie Regionali per l'Ambiente rappresentano l'organo tecnico deputato a svolgere le verifiche e i riscontri concernenti il superamento dei limiti acustici e, pertanto, un accertamento effettuato dalle predette Agenzie costituisce sufficiente ed autonomo presupposto per l'ordinanza sindacale prevista dalla Legge n. 447/1995 e s.m.i.;

Considerato che il superamento dei limiti di legge sopra evidenziati costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie, con pregiudizio della salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere mediante ordinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95;

Rilevato che il presente atto costituisce provvedimento contingibile adeguato per far fronte alla situazione determinata e descritta negli accertamenti dell'ARPA, dipartimento di Pavia;

Rilevato, altresì, che il presente atto viene adottato nelle more di una definitiva soluzione che verrà realizzata anche tenendo conto della predisposizione del piano di bonifica che verrà proposto -----omissis-----;

Attesa la sussistenza dell'attualità della situazione di pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto che, anche secondo le previsioni della legge quadro sull'inquinamento acustico, non è configurato alcun potere di intervento amministrativo ordinario, che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, in alternativa al presente atto;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, che occorra limitare le emissioni rumorose a tutela della salute pubblica e che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto;

- Visto l'art. 32 della Costituzione;
- Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Vista la legge n. 447/95, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9 e 10;
- Visto il DPCM 14.11.97, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Visto il DPCM 1.3.91;
- Vista la Legge Regionale n. 13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Visto il piano di zonizzazione acustica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Santa Maria della Versa n. 32 del 30 novembre 2009;

ORDINA

-----omissis-----, quanto segue:

1. di adottare, con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, nel periodo notturno, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;
2. di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre cinquanta (50) giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che, comunque, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3. di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra, anche all'A.R.P.A. dipartimento di Pavia.

MANDA

All'Ufficio Messi Comunali di provvedere:

- a) alla notifica del presente provvedimento -----omissis-----;
- b) alla trasmissione del provvedimento all'A.R.P.A. – dipartimento di Pavia;
- c) alla trasmissione all'A.S.L. di Pavia – sezione di Voghera;
- d) alla trasmissione all'Ufficio di Polizia Locale di Santa Maria della Versa.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 02 novembre 2016



IL SINDACO
(Maurizio Ordali)


